

Sentenza n.3808/2015
pubbl. il 18/12/2015

RG n. 5289/200 Repert. n.4462/2015 del 18/12/2015

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE CI VILE

composto dai signori:

dott. Angelo Leuzzi	Presidente
dott.ssa Maria Grazia Campus	Giudice
dott.ssa Maria Grazia Cabitza	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5289 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2008, promossa da *****e *****, elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Cervi n. 16, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che li rappresenta e difende per procura in atti,

Attori

Contro

*****, elettivamente domiciliata in ***** nella via *****, presso lo studio degli avv.ti ***** e *****, che la rappresentano e difendono per procura in atti.

Convenuta

contro

*****, elettivamente domiciliata in ***** nella via *****, presso lo studio degli avv.ti *****e *****, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti.

Convenuta

contro

*****, elettivamente domiciliata in ***** nella via *****, presso lo studio dell'avv. *****, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,

Convenuta

*****, residente in via *****, *****

Convenuto contumace

e con la partecipazione del

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi,

chiamato ad intervenire per legge

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori: voglia il Tribunale

- 1) accogliere la proposta querela di falso, con ogni pronuncia consequenziale;
- 2) con vittoria di spese ed onorari.

Nell'interesse della convenuta ***:** voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale,

- a) per le complessive motivazioni di fatto e di diritto formulate nel corso del giudizio, dichiarare infondata e per l'effetto rigettare la querela di falso proposta dagli attori, mandando assolta l'odierna convenuta da qualsiasi avversa pretesa.
- b) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Nell'interesse della convenuta ***:** voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale,

- a) accertare l'assenza di responsabilità della *****in relazione alla dedotta falsità
- b) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Nell'interesse della convenuta ***:** voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale,

- a) confermare tutte le difese proposte sia in primo grado di giudizio che in quello d'appello

Nell'interesse del Pubblico Ministero: voglia il Tribunale accogliere la domanda attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di riassunzione regolarmente notificato nel termine previsto nell'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari del 19 aprile 2008, ***** e ***** hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la *****, la *****, *****e l'ing. *****, esponendo le seguenti circostanze:

- con atto di impugnazione ritualmente notificato, ***** e ***** avevano proposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari nr. 689/2004. con la quale era stata rigettata la domanda proposta dagli odierni esponenti volta ad accertare l'esistenza di vizi e difetti delle opere edili realizzate dalla *****. all'interno dell'immobile assegnato agli attori dalla *****, nella loro qualità di soci della stessa;

- a fondamento della pronuncia di rigetto era stata posta dal giudice di primo grado la decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi, per non essere intervenuta la relativa denuncia nel termine di cui all'art. 1669 c.c.;
- all'udienza davanti alla Corte d'Appello del 25 gennaio 2008 il ***** aveva, in via incidentale, proposto querela di falso sia con riferimento al documento prodotto in giudizio dalla ***** indicato con il n. 4 "*copia sopralluogo lotto 72-09.06.2005*" (recte 1995), sia relativamente al documento indicato con il n. 3. allegato alla relazione del consulente tecnico di parte dell'ing. ***** - chiamato in causa nel giudizio di primo grado dalla *****-, di contenuto identico al primo;
- il querelante aveva precisato che la falsità del predetto documento riguardava la parte in cui nello stesso si affermava che tutte le opere ivi descritte erano state realizzate, ad eccezione delle pendenze del pavimento e della pittura del cancello, non essendo tale dichiarazione mai stata rilasciata dal ***** , ed essendo la sottoscrizione apposta del tutto apocrifia, e, quindi, in alcun modo riconducibile al querelante;
- la Corte d'Appello di Cagliari, preso atto che la ***** aveva dichiarato di volersi avvalere del predetto documento, e ritenuta la rilevanza dello stesso ai fini della decisione, aveva sospeso il giudizio e rimesso le parti davanti al Tribunale di Cagliari, funzionalmente competente a decidere sulla querela proposta, assegnando il termine per la riassunzione;
- nel termine assegnato, il giudizio è stato riassunto nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello.

Tanto premesso, il ***** e ***** hanno domandato l'accoglimento della proposta querela di falso, con ogni pronuncia consequenziale.

La ***** si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto di riassunzione, confermando di non volersi avvalere, del documento oggetto della querela, non prodotto in giudizio dalla stessa, e chiedendo, pertanto, la rifusione in proprio favore delle spese processuali relativamente al giudizio incidentale proposto.

Nel costituirsi in giudizio, la ***** ha chiesto il rigetto della querela di falso proposta dagli attori, deducendo che il documento impugnato era stato messo a disposizione della

***** dallo stesso *****, il quale lo aveva personalmente consegnato al direttore dei lavori.

La ***** (***** all'epoca dei fatti), si è costituita in giudizio, confermando le difese svolte nel primo e nel secondo grado del giudizio principale.

E' intervenuto nel processo il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento della proposta querela.

La causa, istruita con produzioni documentali, prove testimoniali, interrogatorio formale del rappresentante legale della *****e della *****, i quali non si sono presentati all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio senza addurre giustificato motivo, e consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa *****, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte.

La querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello da *****e ***** è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Attraverso l'espletata consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile accertare come non appartengano alla mano del ***** né la sottoscrizione apposta sul documento in contestazione (alla n. 4 della comparsa di costituzione e risposta della *****) né la dichiarazione, riportata sul documento, *"Tutto quanto sopra descritto è alato fatto ad eccezione delle pendenze del pavimento... 16.10.1995"*.

Il consulente tecnico dott.ssa *****, all'esito degli accertamenti peritali espletati sia sulle scritture di comparazione (rappresentate dall'atto pubblico di "assegnazione di alloggio cooperativo" stipulato in data 12.06.1995 - rogito Notaio *****- e dal saggio grafico reso dal ***** in data 05 maggio 2014), ha chiarito che in relazione alla firma e allo scritto contestato *"Se si pone a confronto oggettivo diretto la firma contestata con le firme autografe, così come lo scritto contestato e lo scritto proveniente dalla mano dei *****; si palesano jctu oculi delle differenze sostanziali nette. Il movimento ideativo sotteso alla formazione dei gruppi letterali e delle locuzioni è del tutto dissimile ed è resa manifesta, questa divergenza, da un prodotto grafico incompatibile (...). Tra le due tipologie grafiche, la firma contestata e le firme autografe di comparazione, non vi sono analogie di sorta. La firma contestata manifesta una differente impostazione. I rapporti proporzionali, la modalità di occupare lo spazio e la dimensione delle lettere oltre*

*che la variazione delle stesse è del tutto dissimile ed incompatibile (...). Discorso analogo per quanto attiene allo scritto posto sopra la firma contestata (...). Le divergenze riguardano tutte le costanti grafiche palesando una diversa mano nella resa sia della firma a nome *****che nella apposizione dello scritto che precede la firma".*

Le risultanze dell'espletata consulenza tecnica, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, essendo la relazione peritale esaustiva e priva di vizi logici, paiono idonee a fondare un pieno convincimento sia in ordine all'intervenuta falsificazione della sottoscrizione dicente "*****" che in ordine alla dichiarazione riportata nel documento contestato.

Deve, pertanto, essere dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sul documento all. 4 della comparsa di costituzione e risposta della ***** dicente "*****" e della dicitura presente nel suddetto documento *"Tutto quanto sopra descritto è stato fatto ad eccezione delle pendenze del pavimento... 16.10.1995"*.

La *****., in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore di ***** e di ***** , delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

Quanto invece alla posizione della ***** e della ***** , legittimamente chiamate dagli attori a partecipare al presente giudizio per l'integrità del contraddittorio, stante la loro qualità, rispettivamente, di convenuta e di chiamata in garanzia nel giudizio principale, va osservato che, non avendo dette parti dichiarato, nel giudizio di appello, di volersi avvalere del documento in relazione al quale è stata proposta la querela di falso, e non essendosi, neppure, opposte alla domanda proposta con la querela di falso, le stesse non possono ritenersi soccombenti ai fini del riparto) delle spese processuali, che dovranno, pertanto, essere integralmente rifuse in favore dei querelanti unicamente dalla *****.

Pertanto, dette parti hanno sollecitato la rifusione in loro favore delle spese processuali della presente fase incidentale, ricordando come in sede d'appello avessero entrambe espresso l'intenzione di non volersi avvalere del documento in questione, essendo allo stesso del tutto estranee.

Vi è da osservare che in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo cui nel processo con pluralità di parti, nel quale sia stata proposta una querela di falso, la parte che non ha dichiarato di volersi avvalere del documento impugnato, manifestando, in tal modo, un concreto disinteresse all'accertamento della sua veridicità, non ha veste di litisconsorte

necessario passivo nei vari gradi del giudizio incidentale di falso.

Ha ulteriormente precisato la Corte di Cassazione che nella querela di falso, che ha natura di azione di accertamento, da un lato la legittimazione passiva compete solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento e tale incertezza non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso, dall'altro, l'efficacia *erga omnes* della sentenza che accerta la falsità esclude, in radice, la possibilità che la mancata partecipazione di detta parte alle successive fasi del giudizio di falso dia adito a pronunce contrastanti sulla falsità.

Tanto premesso, il Supremo Collegio, in applicazione dei suddetti principi, ha escluso l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 331 cod. proc. civ., nel caso in cui non sia stata notificata la proposta impugnazione della sentenza che abbia accertato la falsità del documento alla parte che abbia, appunto, dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, di non volersi avvalere della scrittura oggetto della querela (Cass. n. 330 dell'8 febbraio 1967).

Vi è da osservare, peraltro, che, pur dovendosi riconoscere che all'esito del giudizio l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti *erga omnes*, e, quindi, oltre il limite del giudicato, come affermato dalla Cassazione nella sentenza appena richiamata, non può farsi discendere da tale efficacia la esclusione della possibilità che nel giudizio incidentale avente ad oggetto la denunciata falsità del documento possano essere chiamati a partecipare, ovvero partecipino intervenendo volontariamente, coloro che da esso potrebbero subire un qualche effetto. Come è accaduto nel caso in esame.

La querela di falso proposta in via incidentale, infatti, dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità del documento al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria.

Non vi è dubbio che nel caso in esame, dall'accertamento circa la falsità o meno del documento in questione, e dalla conseguente efficacia o meno dello stesso a fini probatori, conseguano effetti anche in capo alle parti chiamate dai querelanti a partecipare al presente giudizio, nonostante le stesse avessero dichiarato nel giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di non volersi avvalere di detta scrittura.

Essendo, infatti, detto documento rilevante, nel giudizio pendente in appello (e al momento sospeso, in attesa della decisione sulla querela di falso), per l'accertamento circa la tempestività o meno della denuncia dei vizi proposta dagli odierni querelanti, non vi è

dubbio che l'accertamento o meno della denunciata falsità è idonea a spiegare effetti diretti anche in relazione a dette parti, essendo stata la ***** chiamata in causa unitamente alla ***** dagli stessi attori, quale soggetto corresponsabile dei vizi della cosa venduta, e la ***** chiamata in causa dalla ***** per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento della pretesa attrice.

Tanto basta per ritenere giustificata la chiamata in giudizio delle suddette parti e per disporre che delle spese processuali dalle stesse sostenute sia ritenuta responsabile la ***** che nel presente giudizio è risultata soccombente.

Non vi è dubbio, infatti, che coloro che attivamente o passivamente si espongono all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, debbono anche sopportarne le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a loro carico in base al principio della soccombenza, e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dall'attività posta in essere dalla parte rimasta soccombente, ma derivanti dalla partecipazione al processo di altri soggetti, legittimamente chiamati a partecipare al giudizio o intervenuti volontariamente.

A tale proposito la Corte di Cassazione ha, infatti, puntualmente chiarito, con orientamento costante, che in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata (come nel caso in esame) abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (v. Cass. n. 7625 del 30 marzo 2010).

La ***** , che ingiustificatamente ha contrastato la domanda, pienamente accolta, proposta dai querelanti deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali anche in favore della ***** e della ***** , nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- accoglie la querela di falso proposta da ***** e ***** e dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sul documento all. 4 della comparsa di

costituzione erisposta della ***** dicente "*****" e della dichiarazione presente nel suddetto documento del seguente tenore: "Tutto *quanto sopra descritto è stato fatto ad eccezione delle pendenze del pavimento...16.10.1 995*"

● condanna la ***** alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.128,13, di cui euro 2.147.00 per competenze di avvocato, comprese le spese generali nella misura del 15%, oltre spese di consulenza tecnica, c.p.a. e i.v.a.;

● condanna la ***** alla rifusione, in favore della ***** e della ***** , delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna delle predette parti, in complessivi euro 2.780,13, di cui euro 2.147.00 per compensi di avvocato, comprese le spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. .

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 14 dicembre 2015.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE